

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di *<specificare qualifica>* e legale rappresentante *<Nome Cognome>*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei conti, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 447049947A;
- le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- *< ove presente >* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato Tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Supporto specialistico per la definizione/revisione dei processi;
  - b) Implementazione e adeguamento dei Tool a supporto;
  - c) Manutenzione.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle Migliorie indicate nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi nonché le attività di adeguamento dei Tool a supporto, di cui al par. 5.10.3.2 del Capitolato Tecnico, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione. Al termine delle attività contrattuali esse rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali Migliorie allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate ad obiettivi di sviluppo che non comportano alcun onere aggiuntivo, essendo tali attività comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 15 S Corrispettivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, e/o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali Migliorie. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera delle stesse, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S Penali. L'impresa di impegna a fornire per ciascuna di tali Migliorie, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si



impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su tali Migliorie devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano gli Indicatori di qualità e le sanzioni contrattuali ad essi associate.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché relative appendici.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché nell'Offerta tecnica se migliorativa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S, comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari all'10% dell'importo massimo di cui al successivo art. 15 S Corrispettivo, comma 1, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
9. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati per l'intera durata contrattuale presso le sedi che saranno indicate da Consip e/o dall'Amministrazione.
10. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l'Ing. Giuseppe Spoto.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi, a partire dalla Data di inizio attività, che sarà comunicata attraverso raccomandata AR entro 10 giorni dalla stipula, di cui gli ultimi 12 di sola Manutenzione correttiva in garanzia sul software sviluppato,



personalizzato, parametrizzato e/o comunque modificato a partire dal 25° mese dalla Data di inizio attività.

2. L'inizio delle attività, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. L'impresa prende atto che Consip/Amministrazione e/o terzi da essa designati fornirà alla stessa conoscenze utili allo svolgimento dei servizi per un periodo massimo di 30 giorni solari, a partire dalla data di stipula. Il Fornitore dovrà in ogni caso essere in grado di prendere in carico i servizi anche in assenza di affiancamento sui Tool a supporto da parte di personale tecnico di Consip/Amministrazione e/o di fornitori terzi. Per tutto il periodo di presa in carico delle attività, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo.
6. Su richiesta di Consip, l'impresa si impegna, altresì, ora per allora:
  - a) a partire dal termine del trentaquattresimo mese solare dalla data di inizio attività, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, e per un periodo massimo di 60 giorni solari
  - b) a partire dal termine del quarantaseiesimo mese solare dalla data di inizio attività, per le funzionalità dei Tool a supporto che usufruiscono del periodo di Manutenzione correttiva in garanzia di cui al paragrafo 5.8.1 del Capitolato Tecnico, e per un periodo massimo di 60 giorni solaria trasferire, a personale Consip/Amministrazione o a terzi da essa designati, il know-how sulle attività condotte, al fine di rendere la prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Per tutte le attività di trasferimento del know how l'Impresa non percepirà alcun corrispettivo.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata



del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete Consip e/o dell'Amministrazione, e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
9. L'Impresa, per le finalità di cui al Capitolato Tecnico par. 4.3.3, rende disponibili a Consip/Amministrazione e/o a terzi da essa designati i seguenti recapiti:
  - numero di telefono (numero verde il cui costo è interamente a carico del Fornitore) \_\_\_\_\_;
  - numero di fax \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle



procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano, inoltre, di proprietà della Consip le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle Migliorie. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle Migliorie di cui all'art. 1 S, comma 2, la Consip si riserva di acquistarne le licenze d'uso a titolo definitivo e con durata perpetua al termine delle attività contrattuali. Tali licenze devono essere pertanto trasferibili. L'acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall'art. 15 S.

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## ARTICOLO 5 S



## **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è indicata all'art. 15 S comma 1.
2. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare i sottomassimali dei singoli servizi, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S Corrispettivo, comma 1.
3. L'Impresa prende atto che i servizi di cui all'art.1 S, lett. a) e b), sono remunerati in giorni persona, con modalità esecutiva a corpo. Solo eccezionalmente e per specifiche attività, Consip si riserva di attivare interventi "a consumo" in luogo della predetta modalità "a corpo".

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali, di cui al successivo articolo 14 S.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso e quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.
3. In caso di ulteriore mancata approvazione, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art.14 S, l'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale entro ulteriori 5 giorni lavorativi dalla richiesta di Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il/i Piano(i) della Qualità di progetto, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato Tecnico e nelle sue Appendici, secondo quanto indicato ai precedenti comma.

## **ARTICOLO 7 S**

### **GARANZIE**

1. Per ogni intervento, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per





la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico e sue appendici.

2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza alle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. A tal fine, l'Impresa prende atto ed accetta che eventuali inadempimenti equivalgono ad inadempimenti rispetto all'IQ1 - Slittamento delle scadenze.
3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 8 S**

##### **SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.  
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa dovrà consegnare alla Consip, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico, il "Piano di Lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, nonché le attività relative alla presa in carico dei servizi e di trasferimento del know how, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, pena l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che





l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare la documentazione di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

## ARTICOLO 10 S

### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip:
  - ✓ il Responsabile della fornitura (nella persona di \_\_\_\_\_)
  - ✓ il Responsabile dei servizi (nella persona di \_\_\_\_\_),
  - ✓ ulteriori ruoli offerti dall'Impresa in Offerta Tecnica \_\_\_\_\_ (se offerti, unitamente alla specificazione della percentuale di presenza sul progetto).
2. L'Impresa si obbliga, a consegnare i *curricula* di tutte le risorse professionali, comprese le risorse professionali di cui al comma precedente, entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico, unitamente alle eventuali certificazioni dichiarate nell'Offerta tecnica o indicate nel curriculum proposto. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico, qualora si debba provvedere all'inserimento/sostituzione di una nuova risorsa.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e/o ad eventuali profili indicati nell'Offerta tecnica e/o ai curricula prodotti, se migliorativi, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 10 giorni lavorativi, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute



dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva da parte della Consip del curriculum presentato, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione delle figure professionali di cui al precedente comma 1 senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, di applicare le penali di cui al successivo articolo 14 S comma 10.
11. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.



3. I prodotti saranno sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *“ritardo o mancata consegna”*.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 S, comma 1.

## ARTICOLO 12 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di realizzazione ovvero entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione delle prestazioni, per quanto attiene ai servizi di cui all'art.1 S, lett. a), b);
  - su base trimestrale, entro 20 (venti) giorni dal termine del periodo di riferimento, per quanto attiene ai servizi di cui all'art.1 S, lett. c).
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art.16 S.
5. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica,



secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.

9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
12. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2011**, secondo le modalità definite al Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S PENALI**

##### **1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ1 - **Slittamento delle scadenze**, relativamente alla consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'articolo 6 S, sia per la prima consegna, sia



per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.600,00 = (milleseicento/00).

**2. Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione a:

- **IQ1 - Slittamento delle scadenze**
- **IQ5 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'articolo 9 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 800,00 = (ottocento/00).

**3. Ritardo nella consegna dei prodotti**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione a:

- **IQ1 - Slittamento delle scadenze**
- **IQ5 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

relativamente alla consegna dei prodotti, compresi i prodotti di cui alle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, rispetto alle date previste nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità generale e più dettagliatamente nei Piani di lavoro e/o in altra documentazione approvata da Consip, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).

**4. Slittamento delle scadenze prefissate**

In caso di slittamento delle scadenze prefissate, comprese le scadenze legate alle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, rispetto alle date previste nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità generale e più dettagliatamente nei Piani di lavoro e/o in altra documentazione contrattuale, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione a:

- **IQ1 - Slittamento delle scadenze**
- **IQ5 - Slittamento delle scadenze dell'obiettivo**

**5. Sostituzione dei referenti della fornitura.**

Per ciascuna sostituzione operata dall'Impresa delle risorse professionali di cui all'articolo 10 S, comma 1, eccedente il valore di soglia calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'**IQ2 - Sostituzione dei referenti**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00), fermo restando quanto prescritto al successivo comma 10.

**6. Risorse ritenute non adeguate**

Per ciascuna risorsa di cui Consip richieda la sostituzione, aggiuntiva rispetto al valore di soglia calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione a:

- **IQ3 - Risorse inadeguate**
- **IQ6 - Risorse inadeguate dell'obiettivo**

la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00).

**7. Rilievi sulla fornitura**



Per ogni rilievo eccedente il valore di soglia calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione a:

- **IQ4 - Rilievi sulla fornitura**
- **IQ7 - Rilievi sull'obiettivo**

la Consip applicherà una penale pari a € 1.600,00 = (millesecento/00).

8. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 1% (unopercento) dell'importo contrattuale, di cui al successivo articolo 15 S, comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
9. La Consip si riserva di applicare una penale pari € 10.000,00 = (diecimila/00), per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa,
  - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali di cui al precedente articolo 10 S, comma 1, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando quanto prescritto in relazione all'**IQ2 - Sostituzione dei Referenti**.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.



15. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale, di cui al successivo articolo 15 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il massimale contrattuale complessivo, omnicomprensivo fisso ed invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a € 1.600.000,00, (unmilionesecientomila/00) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € \_\_\_\_, al netto dell'IVA. Tale massimale, fermo restando quanto previsto all'art. 5 S, comma 2, è articolato nei seguenti sottomassimali:
- a) per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) € 600.000,00 (seicentomila/00)
  - b) per i servizi di cui di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b) € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00)
  - c) per i servizi di cui di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
- Si precisa che gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a € 0,00 = (zero/00).
2. In relazione ai servizi di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), per gli interventi di tipo "a corpo", il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni persona delle diverse figure professionali indicato nel Piano di Lavoro, autorizzato da Consip con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, e delle tariffe unitarie di cui al successivo comma 5.
3. In relazione ai servizi di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), per gli interventi di tipo "a consumo", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal "Consuntivo attività" approvato dalla Consip con le modalità di cui al Capitolato Tecnico, e delle tariffe unitarie di cui al successivo comma 5.
4. Il canone trimestrale per i servizi di cui all'articolo 1 S, comma 1, lett. c), è fissato pari a € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_/00). Nel caso in cui il servizio sia attivato in misura inferiore al trimestre, il canone è calcolato pro quota.
5. Le tariffe giornaliere (da intendersi comprensive di ogni onere e spesa) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente senior processi	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente processi	€ _____, ____ = (____/____)
Esperto processi	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente senior prodotti	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente prodotti	€ _____, ____ = (____/____)
Consulente junior prodotti	€ _____, ____ = (____/____)





6. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a consumo sia inferiore a 8 (otto) ore, la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
7. Nel caso in cui la Consip voglia esercitare la facoltà di cui all'articolo 4 S, comma 1 -ovvero di acquistare, al termine del 36° mese del contratto ovvero al termine delle attività contrattuali in caso di risoluzione anticipata, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall'Impresa - l'Impresa espressamente dichiara di accettare che le verrà corrisposto un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato almeno del 60% (sessantapercento).
8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. I corrispettivi, le tariffe ed il canone trimestrale sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 16 S**

### **FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fatturazione secondo le seguenti modalità:
  - a) per i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), per gli interventi di tipo "a corpo", laddove venga adottato un ciclo di realizzazione standard:
    - il 30% del corrispettivo, al termine della fase di realizzazione
    - il 70% del corrispettivo all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione
  - b) per i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), per gli interventi di tipo "a corpo", laddove venga adottato un ciclo di realizzazione a fase unica:
    - Il totale del corrispettivo all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione
  - c) per i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c):
    - con cadenza trimestrale posticipata
  - d) per i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), per interventi di tipo "a consumo":



- Il totale del corrispettivo all'esito positivo del collaudo ovvero all'accettazione, per importi commisurati alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip.

Si precisa che il corrispettivo maturato per la fase di realizzazione è da considerarsi acconto sul corrispettivo determinato al precedente punto a). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile all'Impresa tale acconto, come sopra indicato e già corrisposto da Consip, è restituito dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.

2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

*< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

4. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.



Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_ (mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_ (mandante)

presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese



raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

## **ARTICOLO 17 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G ;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G ;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi



derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con



riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- **con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;



- Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;
- Articolo 6 S - Piano della Qualità;
- Articolo 7 S - Garanzie;
- Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
- Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;
- Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
- Articolo 12 S - Verifica di conformità
- Articolo 14 S - Penali
- Articolo 17 S - Risoluzione
- Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- **con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**
- Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
- Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
- Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 11 G - Cauzione
- Articolo 12 G - Recesso
- Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
- Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
- Articolo 16 G - Subappalto
- Articolo 17 G - Foro esclusivo
- Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
- Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione
- Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001
- Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---